

FEDERAZIONE GILDA UNAMS
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I

ART. 1

STRUTTURE ORGANIZZATIVE AUTONOME

- a. Le Strutture Organizzative Autonome (S.O.A.), di cui all'art. 2 dello Statuto della Federazione Gilda Unams (FGU) contribuiscono, per gli ambiti di competenza loro delegati, a perseguire i fini statutari della Federazione.
- b. Alla gestione ed organizzazione interna delle S.O.A. si provvede con statuti o regolamenti autonomamente definiti (comunque coerenti con lo statuto della Federazione) attraverso strutture dirigenziali ad ogni livello.
- c. Nella organizzazione interna delle S.O.A. sono rispettati i principi di democrazia, trasparenza e tutela delle minoranze.
- d. Le strutture dirigenziali S.O.A. durano in carica quattro anni. Sono rinnovate nei mesi che precedono il rinnovo degli Organi statutari della Federazione, secondo le indicazioni del Coordinatore Nazionale della Federazione.
- e. Ogni quattro anni le Assemblee nazionali delle S.O.A. o Organismi equivalenti eleggeranno, per la quota spettante, i delegati all'Assemblea Nazionale della Federazione Gilda Unams.
- f. Le Assemblee nazionali S.O.A. possono, per gli ambiti di loro competenza, elaborare proposte ed indicazioni sulle questioni di politica scolastica da sottoporre all'Assemblea nazionale della FGU e al Consiglio nazionale.
- g. I dirigenti S.O.A. gestiscono le risorse della propria struttura con piena autonomia e responsabilità e in qualità di amministratori rispondono del loro operato.
- h. Le S.O.A. sono tenute a dare conto annualmente, delle risorse amministrate attraverso rendiconti.
- i. Gli iscritti alla Federazione attraverso le S.O.A. possono, con atto scritto, dichiarare espressamente a quale struttura organizzativa intendano fare riferimento.
- j. Alla Federazione Gilda Unams può iscriversi personale in quiescenza.
- k. Sino all'organizzazione di un tesseramento unico del personale in pensione, l'adesione dei colleghi in quiescenza avviene attraverso le S.O.A., con la quota di iscrizione in vigore nelle singole strutture.
- l. La prova dell'iscrizione viene fornita o mediante esibizione dei tabulati INPDAP, ovvero con la dimostrazione di versamento alla S.O.A. della quota di adesione mediante documento certo (conto corrente bancario o postale), è esclusa l'esibizione di autocertificazioni o ricevute informali.
- m. La quota di competenza della FGU (50 eurocent mese), per l'intero anno scolastico, viene riversata dalle S.O.A. alla Tesoreria FGU almeno un mese prima del termine dell'esercizio finanziario.

- n. Il personale in quiescenza, regolarmente iscritto, gode di piena parità di diritti con tutti i soci, compreso l' elettorato attivo e passivo.
- o. Per i colleghi in quiescenza la quota di iscrizione alla Federazione minima annuale è fissata in Euro 42,00.
- p. Il Segretario nazionale o equivalente S.O.A. è autorizzato a gestire le porzioni di anagrafe degli iscritti riguardanti la propria struttura. La delega alla gestione di detta anagrafe sarà trasmessa a ciascuno Segretario con atto formale del Rappresentante legale nazionale della Federazione, con la specificazione dei limiti di utilizzo previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento di dati sensibili.
- q. Il presente Regolamento è approvato e può essere modificato con la maggioranza semplice degli aventi diritto dal Consiglio Nazionale della Federazione. Entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione.
- r. Tutte le norme contenute nei previgenti statuti e regolamenti delle S.O.A. in contrasto con quelle dello Statuto della Federazione e con quelle del presente Regolamento sono da ritenersi disapplicate. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento le S.O.A. hanno l'obbligo di rendere coerenti con lo statuto nazionale della Federazione e con il presente Regolamento di Attuazione i propri statuti o regolamenti interni.

ART.2

IL GARANTE

- a. E' Istituito Il GARANTE DELLA DEONTOLOGIA SINDACALE, DELLA DEMOCRAZIA INTERNA E DELLA TRASPARENZA.
- b. Il Garante ha funzione di vigilanza e di arbitrato.
- c. E' obbligatorio avere il parere del Garante prima del ricorso ai probi viri nei conflitti tra strutture.
- d. Le decisioni del Garante, quando siano condivise dalle parti, diventano atti definitivi vincolanti per le parti stesse.
- e. Alle spese del Garante si provvede con le risorse destinate alla struttura nazionale della Federazione.
- f. Il Garante dura in carica 5 anni; è eletto dal Consiglio nazionale con maggioranza qualificata dei 2/3, in prima votazione, e a maggioranza semplice nelle successive.

ART. 3

REGOLE GENERALI

- a. A tutte le strutture della Federazione deve essere garantito l'accesso alle prerogative sindacali a livello provinciale e regionale;
- b. Il livello minimo per l'accesso ai diritti sindacali (permessi, assemblee ecc.) è di 50 iscritti per provincia;
- c. Nelle province in cui nessuna struttura raggiunga il livello minimo di 50 iscritti l'esercizio delle prerogative sindacali è autorizzato unicamente dai Rappresentanti legali nazionali;
- d. A livello di contrattazione di istituto ogni struttura operativa assiste le proprie RSU. In mancanza di RSU il compito viene assunto dalla struttura con il maggior numero di iscritti.

ART. 4

REGOLAMENTO ELETTORALE

- a. Secondo quanto previsto dallo Statuto Federale, nelle elezioni interne della Federazione si applica il sistema proporzionale o comunque sistemi che garantiscano la tutela delle minoranze e la democrazia partecipativa.
- b. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri affinché il suddetto sistema sia quanto più possibile rappresentativo dell'universo elettorale di riferimento. A tal fine le procedure da adottare saranno le seguenti:
- c. presentazione di liste di candidati, contrassegnate con un numero crescente, secondo l'ordine di presentazione;
- d. effettuazione della votazione con l'apposizione di un segno sulla lista prescelta;
- e. attribuzione di preferenze consentita fino ad un massimo del 50% dei candidati in lista; (fanno eccezione le liste con un solo candidato, ovviamente esprimibile, e quelle con un numero dispari per le quali le preferenze esprimibili saranno pari al numero immediatamente inferiore alla metà (es. 13 = 6));
- f. Per l'attribuzione dei seggi viene preso come riferimento il modello elettorale RSU;
- g. In caso di parità di preferenze prederà il candidato anagraficamente più anziano.

TITOLO II

ART. 5

ASSEMBLEA REGIONALE

- a. L'Assemblea regionale della Federazione GILDA UNAMS è costituita dai delegati eletti nelle assemblee provinciali delle singole strutture operative.
- b. Ogni delegato disporrà di un voto ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50 fino ad un massimo di 5 voti per delegato.
- c. I voti vengono computati sulla base degli iscritti risultanti dai tabulati del tesoro disponibili, alla data della convocazione.
- d. In assenza saranno computati sull'ultimo dato ufficiale comunicato dall'Aran.
- e. L'A.R. risulterà legittimamente costituita quando siano presenti il 50%+1 degli aventi diritto.
- f. L'A.R. elegge al suo interno un ufficio di presidenza.
- g. Prima dell'insediamento dell'A.R. una Commissione verifica poteri, costituita da un rappresentante per ogni struttura operativa autonoma (già federati), valuterà la legittimità di partecipazione delle delegazioni ed assegnerà i voti ai delegati sulla base dei dati degli iscritti forniti dal nazionale.
- h. La Commissione verifica poteri sceglie al suo interno un presidente ed un segretario verbalizzante.
- i. Sarà compito del presidente della Commissione verifica poteri dichiarare la legittimità dell'assemblea e dare inizio ai lavori fino all'insediamento dell'ufficio di presidenza.
- j. E' interesse delle singole strutture partecipare a tutte le fasi dei lavori, l'assenza non sarà motivo di impugnazione degli atti deliberati e delle decisioni assunte dall'assemblea stessa.
- k. Il Coordinatore nazionale, con propria circolare, indicherà i termini temporali entro i quali le A.R. si dovranno tenere e le strutture che avranno l'onere dell'iniziativa della convocazione alle quali saranno contestualmente inviati i riferimenti nominativi dei responsabili delle altre strutture presenti sul territorio.
- l. La mancata convocazione di una o più strutture a partecipare all'A.R. sarà motivo di annullamento dell'A.R. stessa e di tutti gli atti eventualmente deliberati.

- m. Le convocazioni saranno valide quando siano state inviate con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima) e a mezzo comunicazione di cui si abbia ricevuta (raccomandata, fax, e-mail).
- n. Ai sensi dello Statuto l'Assemblea regionale elegge il Consiglio regionale composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 15. Il numero dei componenti, sempre dispari, viene deliberato dall'Assemblea Regionale.
- o. L'Assemblea Regionale delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 6

ASSEMBLEA PROVINCIALE

- a. L'Assemblea provinciale della Federazione GILDA UNAMS è costituita dai delegati eletti dalle singole strutture organizzative autonome provinciali di seguito denominate strutture.
- b. Ogni delegato disporrà di un voto ogni 50 iscritti o frazione superiore a 25 fino ad un massimo di 10 voti per delegato.
- c. I voti vengono computati sulla base degli iscritti risultanti dai tabulati del tesoro disponibili scorporati per struttura e per provincia.
- d. L'A.P. risulterà legittimamente costituita quando siano presenti i 50% + 1 degli aventi diritto.
- e. L'A.P. elegge al suo interno un ufficio di presidenza.
- f. Prima dell'insediamento dell'A.P. una Commissione verifica poteri, costituita da un rappresentante per ogni struttura (già federati con diritto di voto), valuterà la legittimità di partecipazione delle delegazioni ed assegnerà i voti ai delegati sulla base dei dati degli iscritti forniti dal nazionale.
- g. La Commissione verifica poteri, in numero non inferiore ai tre componenti, sceglierà al suo interno un presidente ed un segretario verbalizzante.
- h. Sarà compito del presidente della Commissione verifica poteri dichiarare la legittimità dell'Assemblea e dare inizio ai lavori fino all'insediamento dell'ufficio di presidenza.
- i. E' interesse delle singole strutture partecipare a tutte le fasi dei lavori, l'assenza non sarà motivo di impugnazione degli atti deliberati e delle decisioni assunte dall'Assemblea stessa.
- j. Il Coordinatore nazionale, con propria circolare, indicherà i termini temporali entro i quali le A.P. si dovranno tenere e le strutture che avranno l'onere dell'iniziativa della convocazione alle quali saranno contestualmente inviati i riferimenti nominativi dei responsabili delle altre strutture presenti sul territorio.
- k. La mancata convocazione di una o più strutture aventi titolo a partecipare all'A.P. sarà motivo di annullamento dell'A.P. stessa e di tutti gli atti eventualmente deliberati.
- l. Le convocazioni saranno valide quando siano state inviate con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima) e a mezzo comunicazione di cui si abbia ricevuta (raccomandata, fax, e-mail).
- m. Ai sensi dello statuto all'Assemblea Provinciale elegge il Consiglio Provinciale composto da un minimo di 7 membri ed un massimo di 15. Il numero dei componenti viene deliberato dall'Assemblea Provinciale.
- n. L'Assemblea provinciale della Federazione elegge il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.
- o. Per favorire i processi di integrazione tra le strutture federali gli organi statutari nazionale e territoriali ad ogni livello garantiranno a tutti, nel rispetto dello statuto e della normativa vigente in materia, la piena fruizione dei diritti e delle prerogative sindacali, in proporzione ai numeri rappresentati nella provincia anche se al di sotto dei 50 iscritti attraverso gli organi e le strutture legittimamente preposte.

Approvato a Roma il 15 settembre 2009.